



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
SERVIZIO III

Roma, 26 MAR. 2013

DIRAMAZIONE GENERALE

Prot. n. 138-11

OGGETTO: Disciplina del compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei "servizi esterni".

La presente Diramazione sostituisce la precedente del 22 novembre 2012, n. 507, entrata in vigore il 5 dicembre 2012.

Essa consegue all'esigenza di garantire un'interpretazione univoca della norma, in linea con la più recente evoluzione giurisprudenziale che, dopo l'iniziale estensione del concetto di servizio prestato presso enti e strutture di terzi introdotto dal d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, ha ricondotto l'istituto alla finalità costitutiva della speciale indennità, pacificamente individuata nella condizione di disagio che deriva al personale dall'esposizione a particolari agenti atmosferici e a specifici rischi (connessi allo svolgimento di attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità).

Ciò premesso si ritiene necessario dare chiarezza alla materia, procedendo ad una analisi delle fattispecie per le quali è stata, sino ad oggi, erogata detta indennità e avendo cura di verificare, in relazione alle concrete modalità di svolgimento dei servizi effettuati, la sussistenza delle predette condizioni di disagio, alle quali soltanto si può collegare la corresponsione *de quo*.

Questa esigenza è stata avvertita, in particolare, a seguito delle criticità sorte con l'istituzione delle sezioni di PG ex art. 4 comma 7 della legge n. 4/2011, nonché in riferimento alla necessaria cessazione di tutte quelle ipotesi per le quali l'erogazione del compenso è stata richiesta sulla base della sola presenza in servizio del dipendente nella struttura di Enti terzi.

Normativa di riferimento

L'indennità in oggetto è stata introdotta dall'articolo 12 del d.P.R. 5 giugno 1990 n. 147, secondo cui "*il supplemento giornaliero dell'indennità di istituto, previsto dall'art. 2 della Legge 28 aprile 1975 n. 135 nella misura stabilita dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio*".

Successivamente è intervenuto il d.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 che all'articolo 9, comma primo, ha previsto che "*a decorrere dal 1° novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza*

esterna agli istituti di pena e *quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato*, è corrisposto un compenso giornaliero pari a l. 5.100 lorde”.

Tale indennità è stata poi ulteriormente disciplinata dal d. P. R. 16 marzo 1999 n. 254 che all'articolo 11 ne ha esteso la spettanza *“al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, ... impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli Uffici o presso enti e strutture di terzi”*.

L'art. 7 del d.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha rideterminato il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni nella misura di L. 8.100 lorde.

L'art. 9 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, ha aggiunto che *“A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 11 del secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminato nella misura di euro 6,00.*

L'art. 8 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, ha specificato che *“In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l'indennità per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera”*.

Requisiti essenziali

La ragione originaria della specifica corresponsione del servizio esterno è quella di compensare le situazioni di disagio psichico e fisico che il personale è chiamato ad affrontare in relazione alle attività lavorative il cui espletamento costringe l'operatore ad esporsi ad agenti atmosferici esterni o a rischi propri della prestazione resa all'esterno degli uffici dell'apparato burocratico (*Cfr. Consiglio di Stato, parere, Sezione III, 28 luglio 1998*).

Successivamente, con l'art. 11 del d.P.R. n. 254 del 1999 si è proceduto ad una estensione dell'indennità in parola anche a quelle attività, individuate dalla norma, svolte in turni e sulla base di formali ordini di servizio *“presso enti e strutture di terzi”*.

In particolare, due sono le novità introdotte.

La prima riguarda la valutazione *ex ante* di sussistenza del disagio che comporta l'estensione del diritto al compenso per servizi esterni, in presenza dei requisiti previsti dalla norma stessa, anche al personale che eserciti le specifiche attività, tassativamente elencate, di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità.

La seconda concerne la qualificazione di tali servizi come *“esterni”* anche qualora svolti presso enti o strutture di terzi.

Alla luce di tale evoluzione, quindi, ai fini della corresponsione dell'indennità per servizi esterni è necessario che ricorrano tutti i seguenti requisiti:

a) che si tratti di un **servizio svolto all'esterno**, intendendo per tale quello svolto in **uno spazio non ricompreso in uffici o edifici, nonché, limitatamente alle attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, anche il servizio svolto all'interno di strutture o enti di terzi**;

b) che si tratti di **servizio di durata non inferiore alle tre ore**, comprensivo anche del tempo necessario a raggiungere la località ove lo stesso verrà svolto;

c) che si tratti di **attività espletata in base a formali ordini di servizio**. Si specifica che l'ordine di servizio costituisce il documento con il quale chi dispone il servizio autorizza il dipendente a prestare l'attività in esso prevista. Tale ordine deve attestare obbligatoriamente l'orario del turno giornaliero e il tipo di attività svolta e deve essere rilasciato in forma scritta e in

via preventiva, salvi i casi di ratifica per attestate esigenze operative sopravvenute. Per ciò che concerne le Stazioni forestali, si precisa che, laddove non si tratti di attività espletate sulla base di ordini formali di servizio, sarà sufficiente che il personale compili correttamente il registro d'istituto (cd. brogliaccio di servizio), in cui dovrà essere attestato, oltre alla durata del servizio, il requisito di cui alla precedente lettera a). Infine, il personale di cui al successivo paragrafo, che opera stabilmente presso Amministrazioni o enti terzi, in mancanza di formale ordine di servizio, può attestare i servizi esterni effettuati con una autodichiarazione in cui siano indicati, in forma chiara e precisa, i dati obbligatori di cui alle precedenti lettere a) e b).

È opportuno ricordare come la concessione dell'indennità in parola in ipotesi di parziale o totale mancanza delle suindicate condizioni, costituirà condotta valutabile ai fini della responsabilità del dirigente preposto.

Servizi prestati presso Amministrazioni o Enti terzi

Nel caso di servizi "presso enti e strutture di terzi", accanto ai suddetti requisiti previsti esplicitamente dalla normativa, occorre tenere a mente quella situazione di disagio che costituisce la *ratio* giustificatrice dell'istituto.

Come attestato dalla più recente giurisprudenza di merito, infatti, non ogni servizio svolto fisicamente al di fuori del proprio ufficio o della propria unità di appartenenza assume solo per ciò il carattere di servizio "esterno" (Cfr. *Consiglio di Stato*, sentenze n. 7204/2003, 3829/2007 e 6383/2008).

Al fine di non snaturare l'originaria natura dell'indennità, ricomprendendo nell'ambito del servizio esterno qualsiasi ipotesi di attività svolta fisicamente al di fuori del proprio ufficio, occorre dare il giusto rilievo alla concreta situazione logistica del servizio effettuato.

Invero, la circostanza che il dipendente sia, per esigenze amministrative o di altra natura, stabilmente e continuativamente in servizio presso altro Ufficio, integra una *peculiare modalità di articolazione del servizio di istituto* (TAR Lazio, sentenza n. 1916/2008), e non una mera attività presso terzi indennizzabile ai sensi del citato art. 11.

Tale interpretazione trova l'avallo del Ministero dell'economia e delle finanze secondo cui un'interpretazione estensiva forzerebbe in maniera impropria la portata dell'emolumento in esame, creando una vera e propria nuova voce fissa e continuativa della retribuzione, certamente in contrasto con i principi propri del sistema di contabilità generale dello Stato.

Tale scelta appare in linea con tutto il comparto, all'interno del quale è pacifica l'inapplicabilità dell'indennità nei casi di servizio reso in via ordinaria in uffici ubicati presso Amministrazioni o enti diversi.

Ulteriore conferma è stata data dal Consiglio di Stato, Sezione IV, che, con la sentenza n. 7553 del 2010, ha affermato come nel caso in cui i dipendenti prestino *stabilmente e continuativamente la propria quotidiana attività lavorativa all'interno degli uffici della Procura della Repubblica, seppure diverso da quello da cui gerarchicamente dipendono, non appare configurabile una obiettiva situazione di particolare disagio, quale presupposto per la remunerabilità del servizio, trattandosi comunque sempre di uffici pubblici strutturati* (In senso conforme anche *Consiglio di Stato*, parere n. 3480/2012).

Ciò posto, questa Amministrazione non ritiene coerente al dettato normativo il riconoscimento dell'indennità *de quo* al personale del Corpo forestale dello Stato assegnato alle sezioni di Polizia Giudiziaria, nonché al personale che presta servizio in via ordinaria presso strutture specializzate nella lotta alla criminalità organizzata, quali Direzione Nazionale Antimafia, Direzioni Distrettuali Antimafia, Direzione Investigativa Antimafia e simili.

Analogamente l'emolumento non può essere attribuito a coloro che, **in modo stabile e continuativo**, svolgono **ordinariamente** la normale attività di istituto presso Enti o Amministrazioni terze, in base a distacchi, trasferimenti, comandi, assegnazioni, incarichi di

collaborazione e, in generale, in tutti quei casi in cui lo svolgimento della propria prestazione professionale avvenga in via abituale presso un'Amministrazione o un Ente terzo.

Resta fermo che anche in questi casi, in presenza degli indicati requisiti generali di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 254/1999, l'indennità sarà corrisposta qualora il suddetto personale sia chiamato a svolgere attività che presupponga un intervento all'esterno dell'ufficio in cui presta ordinariamente la propria attività.

Cumulabilità

L'indennità in parola è cumulabile con l'indennità di presenza qualificata, di presenza notturna e festiva, nonché con il trattamento economico di missione in territorio nazionale, con il compenso per lavoro straordinario e con l'indennità per le prove concorsuali.

Non è al contrario cumulabile con l'indennità di ordine pubblico in sede o fuori sede (es. vigilanza ai seggi elettorali), né con l'indennità supplementare di fuori sede prevista dall'art. 10 della Legge n. 78 del 23 marzo 1983.

L'indennità per servizi esterni è corrisposta in misura unica giornaliera (art. 8, comma 1, d.P.R. n. 17 dell'11 settembre 2007).

Continuità

La continuità del servizio, ai fini della durata minima di tre ore, non viene interrotta sia per la consumazione del pasto, quando compete il trattamento alimentare gratuito presso le mense obbligatorie di servizio, sia per il rientro alla sede abituale di servizio, al fine di espletare atti non differibili di polizia giudiziaria connessi all'attività esterna in atto.

Disposizioni finali

La presente Diramazione è pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del CFS e si applica a tutto il personale del Corpo a decorrere dalla data di entrata in vigore della precedente del 22 novembre 2012, n. 507.

Nell'ottica del contesto generale della razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, si raccomanda il più scrupoloso rispetto delle indicazioni in essa fornite.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare Patrone

